

## Scheda n. 369

# Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi (TAR Lazio sent. 2199/12)

### *Diritto allo studio* - Insegnanti di sostegno

Dal momento che le spese dei ricorsi singoli sono sempre più cresciute, le famiglie si vanno sempre più organizzando per proporre **ricorsi collettivi**, cioè relativi a numerose situazioni simili che ovviamente **costano singolarmente di meno**.

Così il **Coordinamento Scuole Elementari di Roma** ha effettuato una raccolta fondi con i quali **13 famiglie di Roma hanno proposto un ricorso collettivo al TAR Lazio** per ottenere il rapporto 1 a 1 nei casi di grave disabilità certificata.

Il ricorso ha avuto **esito positivo** con la [sentenza n° 2199](#) depositata il 5 marzo 2012.

Elementi fondamentali per l'accoglimento del ricorso sono stati la certificazione di grave disabilità ai sensi del comma 3 art. 3 della [L. n° 104/92](#), la Diagnosi Funzionale da cui risultano i bisogni educativi dei singoli alunni, la richiesta del massimo delle ore di sostegno e la [sentenza n° 80/2010 della Corte Costituzionale](#) che garantisce il diritto a tale rapporto nei casi certificati di gravità.

Per accelerare i tempi della decisione in modo tale da poter ottenere entro il corrente anno scolastico le ore pretese, le famiglie hanno **rinunciato al risarcimento dei danni** anche non patrimoniali che avrebbe comportato accertamenti e ritardi nella decisione.

La sentenza oltre ad assegnare il rapporto 1 a 1 per tutti i casi richiesti, ha condannato anche l'Amministrazione Scolastica al **rimborso delle spese legali**.

---

### OSSERVAZIONI

Se si diffonde questa prassi processuale, **il numero dei ricorsi crescerà in modo esponenziale** con conseguenti condanne dell'Amministrazione.

Ciò dovrebbe convincere sempre più l'Amministrazione ad operare con una **buona formazione iniziale ed obbligatoria in servizio di tutti i docenti curricolari**, dimostrando così che non è il sostegno l'unica o principale risorsa per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, ma che, secondo la pluridecennale cultura e prassi dell'integrazione scolastica, **la risorsa principale deve essere costituita da tutti gli insegnanti della classe**, collaborati dagli insegnanti di sostegno.



Conseguentemente, come più volte si è detto, **le singole classi dove sono presenti alunni con disabilità debbono rigorosamente rispettare il tetto di 20 alunni** fissato dall'art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#), eccezionalmente aumentabile fino a 22 a seguito dell'art. 4 dello stesso DPR.

In mancanza di queste due indilazionabili operazioni che l'Amministrazione deve compiere, **crecerà sempre più il numero dei ricorsi al TAR**, potendo anche diminuirne i costi, **consolidando la logica perversa della delega dell'integrazione scolastica al solo insegnante per il sostegno**.

06/03/2012

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)